



PRINCIPALI DISPOSIZIONI DL “CURA ITALIA”

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Articolo 18 - *Norme trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario*

Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa è possibile richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane.

Articolo 19 - *Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in CIGS*

Per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, si può presentare domanda di trattamento ordinario.

Articolo 20 - *Assegno ordinario per i datori di lavoro con assegni di solidarietà in corso*

Per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario.

Articolo 21 - *Cassa integrazione in deroga*

Le Regioni possono riconoscere, previo accordo con le organizzazioni sindacali (solo per imprese con più di 5 dipendenti), trattamenti CIGS fino a nove settimane. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

SOSTEGNO A IMPRESE LAVORATORI E PROFESSIONISTI

Articolo 22 - *Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi*

I lavoratori dipendenti e autonomi possono fruire, per i figli fino a 12 anni, di un congedo per un periodo di quindici giorni. La fruizione del congedo è riconosciuta ad uno solo dei genitori per nucleo familiare.

Articolo 23 - *Estensione durata permessi retribuiti*

La disposizione prevede la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito per le mensilità di marzo e aprile 2020.

Articolo 25 - *Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori*

Viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare ai periodi di malattia.

Articolo 26 - *Indennità professionisti e lavoratori co.co.co*

È riconosciuta un'indennità pari a **600 euro** in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti co.co.co.

Articolo 28 - *Indennità lavoratori stagionali del turismo*

È riconosciuta un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che alla data del 23 febbraio 2020 hanno terminato la NASPI.

Articolo 33 - *(Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)*

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sono sospesi i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.

Articolo 36 - *Sospensione pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria*

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, e tornano a decorrere dal 1° giugno 2020, consentita rateizzazione.

Articolo 37 - *Indennità lavoratori dello spettacolo*

indennità una tantum pari a 600 euro per lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.

Articolo 42 *Contributi alle imprese per la sicurezza*

Contributi per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale.

Articolo 43 - *Istituzione del Fondo per il reddito*

Sostegno al reddito per lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti che hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito non superiore a 10mila euro.

Articolo 45 - *Sospensione termini dei licenziamenti*

Per 60 giorni è precluso l'avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi

Articolo 48 - *Fondo centrale di garanzia PMI*

Incremento di dotazione del Fondo di Garanzia per le PMI per **1,2/MLD di euro** e, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto con l'innalzamento dell'importo massimo garantito a 5 milioni di euro.

Articolo 50 - *Contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi*

Consente ai confidi di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili esplicitando che la natura giuridica di tale Organismo è la medesima di quello degli Agenti e Mediatori Creditizi.

Articolo 53 - *Fondo solidarietà mutui "prima casa"*

Consente ai titolari di un mutuo (esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti) per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.

Articolo 54 - *Sostegno finanziario alle imprese*

Incentivazione della cessione di crediti deteriorati sia di natura commerciale sia di finanziamento, con la possibilità di trasformarli in credito d'imposta.

Articolo 55 - *Sostegno finanziario alle piccole e medie imprese*

- a) le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;

- b) a restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data;
- c) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020

Articolo 56 - *Supporto alla liquidità delle imprese*

In estrema sintesi:

- le banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese
- CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti
- lo Stato, di concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP

Articolo 57 - *Sospensione dei versamenti imprese turismo e arte e cultura, trasporto ed educazione*

Estensione della sospensione fino al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator, i settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza.

Articolo 58 - *Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi*

Sospensione dei soli adempimenti tributari per il periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020.

Articolo 61 - *Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro*

Credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

Articolo 62 - *Credito d'imposta per botteghe e negozi*

Credito d’imposta nella misura del 60 per cento del canone di locazione di marzo 2020

Articolo 65 - *Sospensione dei termini di versamento agente della riscossione*

Sospensione dei termini dei versamenti e avvisi di accertamento che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, che devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Articolo 65 - *Misure per l'internazionalizzazione del sistema*

Istituito il fondo denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del covid-19
- b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;
- c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche
- d) costituzione, nell’ambito del fondo rotativo Legge, n. 394, di una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi

Articolo 85 - *Rimborso dei contratti di soggiorno, di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura*

Rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici già previsti si applicano anche ai contratti di soggiorno e delle manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura per i quali si provvederà all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Articolo 86 - Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo

Istituisce, il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020 destinato a sostenere tali settori.

Articolo 88 - Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali per contratti pubblici

Esclude la responsabilità del debitore nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Articolo 92 - Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo

Sospensione fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Articolo 93 - Indennità collaboratori sportivi

È riconosciuta l'indennità per lavoratori autonomi anche ai collaboratori sportivi.

Articolo 104 - Differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019

Proroga del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 che è fatto slittare al 30 giugno 2020,

Articolo 110 - Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

- proroga al 30 giugno 2020 della comunicazione alle camere di commercio dei dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente;
- proroga al 30 giugno 2020 la trasmissione all'ISPRA dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli.
- termine al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate.
- proroga al 30 giugno 2020 il termine per il versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese.